

Roma, 14 giugno 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_21

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **L’individuazione dei titolari effettivi del trust può mutare nel tempo**

Qualora il trust, residente o non residente che sia, detenga beni all’estero, i titolari effettivi residenti in Italia saranno tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’art. 4 comma 1 del DL 167/90, che prevede l’obbligo di compilazione del quadro RW del modello REDDITI. L’art. 1 comma 2 lett. pp) del DLgs. 231/2007 fornisce la definizione di titolare effettivo, quale “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita;”. L’art. 20 comma 1 fa riferimento alla “persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”. Nella circ. n. 34/2022, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile, benché faccia riferimento alle persone giuridiche private, anche il comma 4 dell’art. 20, che individua “come titolari effettivi: a) i fondatori ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione”. In aggiunta l’art. 22 comma 5 afferma che si intendono quali titolari effettivi di trust disciplinati dalla Convenzione dell’Aja, i costituenti, il fiduciario o i fiduciari, i beneficiari o classe di beneficiari e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust. In un trust possono essere individuate varie tipologie di beneficiari: tra le tante casistiche è possibile distinguere, ad esempio, tra soggetti con spettanze sui redditi, soggetti a cui spettano somme predeterminate senza distinzione se a valere sul capitale o a valere sui redditi, beneficiari a cui spettano determinati redditi di determinati beni, beneficiari vitalizi o sottoposti a condizione. Possono altresì esistere trust ad accumulazione senza attribuzione di redditi. Al trustee può essere, inoltre, attribuita una più o meno ampia discrezionalità nell’individuare, nel corso della durata di un trust, vari tipi di beneficiario, di determinare se e in quale misura e con quali modalità attribuire a ciascuno di essi quote di reddito o di capitale, in modo stabile o a seconda dei vari momenti o situazioni. L’articolazione delle clausole dispositive e la variabilità delle posizioni beneficiarie impattano sulla possibile qualificazione di un beneficiario, del reddito o del capitale che sia, quale titolare effettivo ai fini degli obblighi antiriciclaggio, ma da tale qualificazione derivano gli obblighi di compilazione del quadro RW a carico del beneficiario stesso. Le posizioni dei beneficiari possono mutare in funzione del trascorrere del tempo sia nell’an che nel quantum, coerentemente con quanto stabilito nell’atto istitutivo di trust o documenti successivi, oppure in base a quanto determinato dal trustee in caso possieda il potere di individuare beneficiari e/o relative spettanze. La circ. n. 34/2022 mira a fornire indicazioni che consentano di conciliare due discipline, quella del monitoraggio fiscale e quella dell’antiriciclaggio, che, benché presentino alcuni profili in comune, non

possono certamente ritenersi sovrapponibili. Con riferimento ai beneficiari residenti di trust, ai fini della loro qualificazione quali titolari effettivi, secondo la circ. n. 34/2022 rileva il fatto che siano “individuati o facilmente individuabili” nell’atto di trust o da altri documenti successivi. Quindi, l’Amministrazione finanziaria ha voluto estendere gli obblighi di monitoraggio fiscale anche ai beneficiari di trust discrezionale, cioè quelli in cui il trustee ha il potere di individuare tanto il beneficiario quanto la quota di reddito o di capitale che gli spetta, anche sottoponendoli a condizione o a termine. E, il sorgere del diritto di pretendere l’assegnazione deve essere azionabile nel periodo di imposta di riferimento. Una simile posizione era stata già assunta nella risposta n. 693/2021, nella quale si sosteneva che anche in presenza di un trust discrezionale, assumeva rilevanza, ai fini degli obblighi di monitoraggio, “la presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultavano individuati nell’atto di trust (discendenti in linea retta del disponente)”. Nella prassi dei trust interni è abbastanza frequente che le posizioni beneficiarie possano mutare nel tempo a seconda delle indicazioni che il disponente ha espresso nell’atto istitutivo. Questo comporta che la qualificazione di titolare effettivo di un beneficiario di trust ed il conseguente obbligo di compilazione del quadro RW possa variare di anno in anno. Diventa così necessario ogni anno il beneficiario debba verificare la propria posizione per assicurarsi se sia necessario adempiere a tale obbligo. Allo stesso modo i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio dovranno rivedere l’identificazione dei titolari effettivi.

Fonte: Maurizio Casalini, “L’individuazione dei titolari effettivi del trust può mutare nel tempo”, Eutekne del 14 giugno 2024

➤ Gdf, verifiche sulle criptovalute

Partono le prime verifiche sulla corretta tassazione delle criptovalute. La guardia di finanza dopo un periodo di analisi e studio sta, secondo quanto Italiaoggi è in grado di anticipare, iniziando a avviare i primi controlli con contestuali contestazione a contribuenti che presentano anomalie sulla tassazione. Intanto si implementano le soluzioni tecnologiche per gli adempimenti antiriciclaggio, così emerge dall’indagine Fintech della Banca d’Italia. **Criptovalute sotto la lente** Da tempo gli alter della Gdf monitorano fenomeni potenzialmente elusivi e ad alto rischio riciclaggio legate alle criptovalute tant’è che nella circolare operativa di marzo 2024 c’è un passaggio che evidenzia: Le esperienze investigative maturate in materia di riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo consentono, da un lato, di segnalare il sempre più frequente utilizzo delle criptovalute e di sistemi finanziari alternativi e, dall’altro, la necessità di alimentare la fitta circolarità informativa con le omologhe agenzie di law enforcement estere con gli organismi internazionali. Un forte impulso in tal senso è arrivato, da un lato, dalla operazione di voluntary disclosure sulle cripto attività varata con la legge di bilancio per l’anno 2023, che secondo gli addetti ai lavori ha avuto poco appeal, e dall’altro dalla definizione della disciplina fiscale delle cripto da parte della circolare dell’agenzia delle entrate 30 del 20 ottobre 2023. Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di singole operazioni Gdf su sequestri di criptovalute legate perlopiù a truffe finanziarie e in un caso a evasione fiscale e digital art, proprio ieri 12 giugno a Torino si è conclusa una operazione relativa all’omessa dichiarazione ai fini fiscali di considerevoli compensi percepiti dall’artista a seguito della creazione e alla vendita di NTF (non fungible token), termine con il quale si definiscono, appunto, i certificati digitali attestanti l’originalità e il possesso di un particolare contenuto elettronico e che sono assimilabili, da un punto di vista fiscale, a vere e proprie opere d’arte. Partendo dalla segnalazione, è stato analiticamente riscontrato come, a fronte delle numerose cessioni di opere d’arte digitali (NTF) avvenute su portali online dedicati, rilevate sulla blockchain, l’artista, per gli anni di imposta 2021 e 2022, abbia sistematicamente omesso

di dichiarare i compensi percepiti in criptovaluta pari a circa 3,3 milioni di euro, costituenti reddito da lavoro autonomo, determinando un'evasione fiscale penalmente rilevante. Sono stati sequestrati criptovalute per un controvalore complessivo pari al profitto oggetto d'ablazione di 836.375,54 euro. **Antiriciclaggio sempre più tecnologico** L'ottanta per cento degli intermediari impiega o sta sviluppando almeno una soluzione tecnologica innovativa per adempiere ai relativi obblighi con una crescita di quasi il venti per cento rispetto all'anno precedente. Il dato è emerso ieri a Milano in occasione della presentazione dei risultati dell'Indagine Fintech della Banca d'Italia. I fattori che accelerano l'adozione tecnologiche in questo ambito, più ancora che in altri, sono la progressiva digitalizzazione dei rapporti con la clientela, con la crescente considerazione dei rischi antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la centralità nei dati nei sistemi antiriciclaggio e la maggiore diffusione delle criptoattività. Tale innovazione riguarda un po' tutti i processi antiriciclaggio ma mostra una crescita più elevata e un maggior consolidamento nell'ambito dell'adeguata verifica a distanza. I vantaggi che derivano dallo sfruttamento della tecnologia per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio sono molteplici. A fronte degli indubbi benefici vanno però considerate alcune sfide/rischi connessi alle nuove tecnologie. Le opportunità sono individuabili da un lato nell'aumentata efficacia ed efficienza dei processi e dei presidi aziendali e dall'altro nel rafforzamento dell'approccio basato sul rischio. Le grandi sfide operative che porta con sé l'adozione sempre più ampia della tecnologia sono, in primo luogo, l'educazione e la formazione delle persone all'uso dei nuovi strumenti informatici e in seconda battuta la tutela della privacy dei dati trattati in modo sempre più massivo. L'indagine ha evidenziato anche un crescente interesse verso la dotazione di strumenti per la profilatura e il monitoraggio dell'operatività della clientela che opera in cripto, possibile anche attraverso l'elaborazione di scenari all'interno degli applicativi esistenti per identificare eventuali operazioni anomale in base alle caratteristiche dei clienti e al loro eventuale uso del contante. Piacciono sempre di più anche le applicazioni di intelligenza artificiale, di machine learning e di advanced analytics per effettuare la profilatura del rischio e il monitoraggio dell'operatività della clientela.

Fonte: Fabrizio Vedana e Cristina Bartelli, "Gdf, verifiche sulle criptovalute", Italiaoggi del 13 giugno 2024

➤ **Rimpatrio «celere» degli utili black list entro il 1° luglio 2024**

Scade il prossimo 1° luglio 2024 il termine per rimpatriare gli utili black list affrancati in regime "agevolato" da parte del soggetto controllante residente. La disciplina è quella di cui all'art. 1 commi 87-95 della L. 197/2022, le cui norme attuative sono state adottate con il DM 26 giugno 2023: essa prevedeva la possibilità di affrancare gli utili e le riserve di utile delle partecipate a regime fiscale privilegiato con imposta sostitutiva del 9% (per i soggetti IRES) e del 30% (per i soggetti IRPEF), o in regime agevolato, con riduzione dell'aliquota di 3 punti percentuali, la quale assumeva quindi la misura rispettiva del 6% o del 27%. L'affrancamento "agevolato" opera alla duplice condizione che gli utili affrancati siano effettivamente percepiti dal soggetto controllante entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di Patrimonio netto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Il mancato rispetto delle condizioni comporta l'obbligo di versamento della differenza (maggiorata del 20% e dei relativi interessi) tra l'imposta sostitutiva ordinaria e quella agevolata. Con riferimento alla prima condizione (percezione degli utili), la Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2023 aveva chiarito, con riferimento ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che la data limite per il rimpatrio doveva intendersi rappresentata dal 30 giugno 2024 (cadendo di

domenica, il termine dovrebbe slittare al giorno successivo, 1° luglio). In assenza di ulteriori specificazioni (e volendo adottare una logica prudenziale), risulterebbe opportuno non posticipare l'incasso ai 30 giorni successivi, entro i quali il versamento del saldo delle imposte sui redditi si considera comunque tempestivo (pur con la maggiorazione dello 0,4%). La data limite dovrebbe, ad ogni modo, tenere conto della data di approvazione del bilancio. Per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il termine di versamento del saldo è infatti stabilito nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio stesso; pertanto, laddove il bilancio 2023 sia approvato nel mese di giugno (ipotesi frequente per molte holding di partecipazione), il termine per il versamento del saldo IRES (e, conseguentemente, per rimpatrio degli utili black list) slitterebbe al 31 luglio. Dovrebbe, allo stesso modo, tenersi conto della normativa di cui all'art. 37 del DLgs. n. 13/2024, con la quale è stata prevista la proroga generalizzata al 31 luglio 2024 (senza la maggiorazione dello 0,4%) dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei soggetti IRES che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo DM (pari a 5.164.569 euro). La norma in esame fa espresso riferimento agli utili "percepiti" dal socio residente: la mera delibera di distribuzione degli utili adottata dalla partecipata estera non è quindi sufficiente ad assicurare il beneficio dell'aliquota ridotta. L'art. 8 comma 3 del DM attuativo disciplina, inoltre, l'ipotesi di compresenza di utili affrancati e utili già tassati per trasparenza in regime CFC, fissando una gerarchia nella presunzione di distribuzione di utili: in caso di affrancamento agevolato, sino al termine del rimpatrio "celere", si considerano prioritariamente distribuiti gli utili affrancati; superato tale termine, invece, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili assoggettati al regime CFC. In aggiunta, a tali fini, le norme attuative stabiliscono che gli utili percepiti siano valutati al medesimo tasso di cambio di riferimento per l'affrancamento (quello del giorno di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022). Nella sostanza, come chiarito anche dalla circ. Assonime n. 21/2024, le differenze di cambio intervenute tra la data di riferimento per l'affrancamento e la data di effettiva percezione degli utili affrancati sono irrilevanti ai fini del rispetto della condizione relativa al quantum degli utili da rimpatriare. Le stesse norme attuative stabiliscono, poi, che gli utili si intendono percepiti anche a seguito della cessione delle partecipazioni nel soggetto non residente, nei limiti e al momento in cui è conseguito il corrispettivo. Gli utili affrancati in regime agevolato si considerano, quindi, rimpatriati (entro il termine previsto) anche se percepiti sotto forma di corrispettivo a fronte della cessione della partecipazione nella società estera che detiene tali utili. Guardando alla seconda condizione, infine, l'accantonamento a riserva va effettuato in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio di percezione degli utili: pertanto, in caso di percezione avvenuta già nel corso del 2023, l'accantonamento a riserva dovrà avvenire nel 2024 in sede di approvazione del bilancio 2023; diversamente, con percezione nel 2024, la riserva andrà costituita in sede di approvazione del relativo bilancio.

Fonte: Sara Bernardi e Gianluca Odetto, *"Rimpatrio «celere» degli utili black list entro il 1° luglio 2024"* Eutekne 12 giugno 2024

I migliori saluti.

LF/cdr

La Segreteria

